



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
della Giustizia Amministrativa**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00764/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Emilia Romagna**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
65 del 2015, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Laghi, con domicilio
eletto presso Giovanni Emaldi c/o
Manzini e Ass. in Bologna, Via
Barberia N.13;

contro

Questura di Ravenna e Ministero
dell'Interno, in persona dei rispettivi
titolari in carica, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura distrettuale

dello Stato, anche domiciliataria in
Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto del
rinnovo del permesso di soggiorno
presentato dal ricorrente, emesso dalla
Questura di Ravenna in data
09.09.2014 e notificato in data 28
ottobre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Questura di Ravenna e di Ministero
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 4 giugno 2015 il dott. Alberto
Pasi e uditi per le parti i difensori
Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[REDACTED] cittadino albanese,
impugna il diniego (9.9.14 del Questore
di Ravenna) di rinnovo del permesso di
soggiorno causa insufficienza
reddituale.

Dall'estratto contributivo risulta che l'ultimo reddito sarebbe stato prodotto nel 2007. Su questa base la Questura ha negato il rinnovo senza considerare alcun ulteriore elemento di valutazione.

Il Consiglio di Stato (n. 905/14) ha statuito che la irregolarità della posizione contributiva presso l'INPS non è da sé sufficiente in mancanza di altre circostanze indiziarie ad escludere il possesso di un reddito. Nella fattispecie il ricorrente ha prodotto un contratto di lavoro dell'8/7/14, ma nulla ha addotto per contrastare l'affermazione della Questura che il rapporto lavorativo non sia mai effettivamente iniziato, per cui di tale contratto non può tenersi conto.

Per tutto il restante periodo dal 2007 ad oggi il ricorrente ha prodotto la dichiarazione del 2012 relativa al reddito prodotto nel 2011 (13.082,00 euro), e un contratto di lavoro dal 14.3.2007 al 15.2.2013 presso [REDACTED] [REDACTED], come muratore. Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, dunque, la mancanza

della posizione contributiva non è di per sé sufficiente ad escludere l'effettività del rapporto, potendo essa dipendere da inadempimento del datore ed occorrendo approfondimenti istruttori sul punto. Peraltro, oltre al requisito reddituale occorre considerare anche la durata del soggiorno (nella fattispecie da prima del 2007) e i legami familiari documentati (nella fattispecie dal permesso per ricongiungimento della moglie ottenuto nel 2009 -all. 6) e la nascita di un figlio nel 2013, ai fini della valutazione sulla eventuale convertibilità del permesso scaduto in un permesso a diverso titolo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del T.U. 286/98 deve infatti tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato ... nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo.

Sono quindi fondati entrambi i motivi di ricorso.

Pertanto il ricorso va accolto, annullandosi l'atto impugnato ai fini

della rivalutazione della domanda secondo i suindicati criteri.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.

Condanna l'amministrazione alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.500 (euro duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere,

Estensore

Italo Caso, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)